



**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
in persona dei Sigg.ri Magistrati:

1) Dott.	Antonino	La Malfa	Presidente
2) Dott.	Lucia	Odello	Giudice
3) Dott.	Luigi	Argan	Giudice

ha pronunciato il seguente  
**D E C R E T O**

**VISTO**

il ricorso con cui la DICO s.p.a. ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti ;  
rilevato che la ricorrente ha prodotto la documentazione necessaria ( bilanci degli ultimi due esercizi; l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, la delibera di autorizzazione alla presentazione dell'istanza di concordato preventivo);  
ritenuta la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Roma;

ritenuto che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare nel termine di sessanta giorni, attesa la sussistenza di istanza di fallimento;  
ritenuto che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura; sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

**P Q M**

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

. concede alla società ricorrente **termine di sessanta giorni**, a decorrere dalla comunicazione del presente decreto, per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

. nomina **commissario giudiziale l'Av. Mauro Brusoletti**  
il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

. dispone che la ricorrente:

. entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma di € 50.000,00** presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento presso un conto corrente della procedura ;

allo scadere del 14 agosto 2017 e del 14 settembre 2017 depositi in cancelleria una **SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA** dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo) unitamente ad una **BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA** sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad euro 5000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino trasmettendone una COPIA al commissario giudiziale; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi di legge.

A tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano.

manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Roma 13/7/2017 \_\_\_\_\_

Il Presidente

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA



14 LUG. 2017

IL CANCELLIERE  
Viviana Cangioli